

Legge regionale 28 aprile 1977, n.26

Miglioramento delle prestazioni economiche a favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico

ARTICOLO 1

A decorrere dal 1 gennaio 1977 la misura del sussidio giornaliero, previsto dalla legge 3 giugno 1971, n. 404, a favore degli infermi affetti dal morbo di Hansen e dei loro familiari a carico e' stabilita in:

- L. 3.000 giornaliera per gli infermi ricoverati;
- L. 4.000 giornaliera per gli infermi assistiti a domicilio;
- L. 3.000 giornaliera per ogni familiare a carico.

Ai soli infermi, inoltre, e' concesso un assegno straordinario di L. 60.000 in occasione delle festività di fine anno.

ARTICOLO 2

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, valutata per l'anno 1977 in L. 35.000.000, si provvede con lo stanziamento previsto al capitolo 26000 del Bilancio di previsione del corrente esercizio che viene integrato con la seguente variazione:

In diminuzione

- Oneri non ripartibili
- Fondi globali

Cap. 71000

Fondo per il finanziamento di provvedimenti
legislativi in corso di adozione L. 35.000.000

Totale in diminuzione L. 35.000.000

In aumento

- Spese di intervento - Interventi di programma
- 2.0 Obiettivo - Promozione della salute
- 2.1 - Piano per lo sviluppo delle attività e dei servizi sanitari e sociali territoriali;
- 2.1.5 - Programma di interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali;

Cap. 26000

Finanziamento delle funzioni delegate ai
comuni (art. 21 LR 7 aprile 1976, n. 15) L. 35.000.000

Totale in aumento

L. 35.000.000

L'entità della spesa per gli anni successivi sarà determinata con le singole leggi di bilancio.